

## **Deliberazione C.C. n. 14 del 23.07.2015**

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente TASI.  
Conferma aliquote per l'anno 2015.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ricordato che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

Visto il comma 683, art. 1, della citata legge 147/2013, che recita:

*“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ....omissis..... le aliquote della TASI, in conformita' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attivita' nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili.”*

Dato atto che:

- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, può, ai sensi dell'art. 1, comma 676, ridurre l'aliquota TASI fino all'azzeramento;
- nella determinazione delle aliquote il Comune è sottoposto al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- che anche per l'anno 2015, ai sensi dall'art. 1, comma 1, del D.L. 6.3.2014, n. 16, è possibile superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, finalizzando però tale innalzamento al finanziamento di detrazioni o altre misure per le abitazioni principali ed unità immobiliari ad esse equiparate;

Atteso che, ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune determina con regolamento la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, quanto previsto dall'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013;

Visto il D.L. n. 16/2014 che modifica l'art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013, stabilendo le modalità ed i termini di versamento della TASI;

Richiamata la propria deliberazione n. 25 del 24.07.2014 in merito all'approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC, atto che disciplina anche la componente TASI;

Visto, in particolare, l'art. 35 del sopracitato Regolamento comunale il quale prevede che l'elenco completo dei servizi ed il relativo costo vengono determinati annualmente nella deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e, sempre in tale sede, dovrà altresì essere indicata la percentuale di copertura dei costi dei servizi assicurata dalla TASI;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

Dato atto che la Tasi dovrà concorrere alla copertura dei costi dei servizi indivisibili così come di seguito individuati:

- servizio di polizia locale	Euro 45.000,00
- servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale	Euro 84.260,00
- servizio di illuminazione pubblica	Euro 92.070,00
- servizio di protezione civile	Euro 1.500,00
- servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	Euro 4.185,00
- servizi socio-assistenziali e necroscopico cimiteriale	Euro 66.332,00

Tenuto conto delle rilevanti problematiche che incidono sulla programmazione finanziaria dei Comuni, sia in termini di riduzione delle risorse disponibili che in termini di incertezza normativa;

Tenuto conto, in particolare:

- del complesso impianto normativo di riparto del Fondo di solidarietà Comunale per il 2015, la cui quantificazione dipende oltre che dalla stima dell'IMU di spettanza del Comune (come già avvenuto per gli anni 2012, 2013 E 2014), dall'eliminazione del rimborso da parte dello Stato del gettito Imu delle abitazioni principali a seguito dell'esenzione dall'Imposta e dalla decurtazione dal Fondo del gettito TASI stimato ad aliquota di base (1 per mille);
- della conseguente riduzione delle risorse a disposizione;

Accertata, sulla base della bozza di bilancio approntata dall'Ufficio finanziario, la necessità di poter disporre di maggiori risorse ordinarie per far fronte alla normale attività dell'ente, tenuto conto anche degli ulteriori tagli disposti in applicazione della normativa sulla "Spending review";

Preso atto che il mancato adeguamento delle aliquote Tasi renderebbe difficoltoso, pertanto, il mantenimento degli attuali livelli di servizio erogati alla collettività;

Ritenuto di dover stabilire, in applicazione delle norme statali sopra citate, le aliquote TASI per l'anno 2015 tenuto conto di quanto sopra esposto;

Ravvisata, inoltre, la necessità di stabilire, così come previsto dall'art. 43 del Regolamento comunale della I.U.C., il numero e la scadenza delle rate per il versamento della TASI per l'anno 2015;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 dicembre, entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- i Decreti del Ministero dell'Interno in data 24.12.2014, in data 16.03.2015 e da ultimo in data 13.05.2015, con i quali è stato prorogato al 30.07.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, termine fissato, per il corrente anno, come sopra indicato;

Rilevato che, in deroga alle sopra citate disposizioni, ai sensi del comma 3 dell'art. 193 del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dal comma 444 dell'art. 1 della legge n. 228/2012, il Comune ha facoltà di

modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre, nel solo caso in cui ciò si renda necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio;

Visto l'art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 213/2012;

Con sette voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano:

## **DELIBERA**

1) Di confermare, per le motivazioni citate in premessa, per l'anno 2015, le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili):

• **ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 1,25‰**  
(uno virgola venticinque per mille) – Non vengono applicate detrazioni

• **AREE FABBRICABILI E TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI: 1,25‰**  
(uno virgola venticinque per mille)

• **FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 13, c. 8, del D.l. n. 201/2011): 1,00‰**  
(uno per mille)

L'art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012 al comma 1-ter ha previsto l'esenzione di queste tipologie di fabbricati se ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT – in base alla previsione normativa queste tipologie di fabbricati in Comune di Chiuro non scontano l'IMU, salvo diversa successiva previsione di legge e, pertanto, nemmeno la TASI.

dando atto che il gettito presunto è stato quantificato in Euro 192.000,00 e che lo stesso dovrebbe consentire la copertura di circa il 65% dei costi previsti per l'erogazione dei servizi indivisibili, così come individuati e quantificati nelle premesse della presente deliberazione.

2) Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dal Titolo III del Regolamento comunale IUC:

- all'art. 33 viene stabilito che la TASI è posta a carico dell'occupante nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta e che la restante parte, pari al 90%, è invece corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- all'art. 40 è prevista l'applicazione delle seguenti riduzioni dell'imposta:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare:
    - **riduzione del 50%** per quelle unità immobiliari situate nelle località di montagna oltre i 700 metri sul livello del mare
    - **riduzione del 20%** per le altre unità immobiliari;
  - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: **riduzione del 20%**;
  - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: **riduzione del 20%**.

3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 bis della legge n. 80/2004, dall'anno 2015 sull'unità immobiliare considerata direttamente adibita ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà e di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, l'imposta TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3 (riduzione del 66,66%).

4) Di stabilire che, per l'anno 2015, il versamento della TASI avvenga in due rate, con le seguenti scadenze:

- **1^ RATA “acconto” - scadenza 16.10.2015**
- **2^ RATA “saldo/conguaglio” - scadenza 16.12.2015**

5) Di demandare al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria e Amministrativa gli adempimenti successivi e conseguenti, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

6) Di dare atto che la presente deliberazione verrà altresì pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

7) Di dare atto, infine, che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 172 comma 1, lettera e) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, è allegata al bilancio preventivo 2015.

Quindi, ravvisata l'urgenza, con sette voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

(aliquote TASI 2015)